

Delibera n. 57/2015

Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità. Modifica.

L’Autorità, nella sua riunione del 22 luglio 2015

- VISTO** l’art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità);
- VISTO** il Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell’Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014;
- VISTO** in particolare l’art. 7, comma 3, di tale Regolamento, ai sensi del quale *«[i]l responsabile del procedimento, allorché ritenga completa l’attività istruttoria, comunica ai partecipanti al procedimento le risultanze istruttorie e indica loro un termine, non inferiore a quarantacinque giorni, entro e non oltre il quale possono presentare memorie di replica e documenti»;*
- VISTO** inoltre, l’art. 10, comma 1, lettera b) del medesimo Regolamento di seguito integralmente richiamato;
- VISTA** la proposta dell’Ufficio Affari legali e contenzioso che rileva la contraddittorietà tra le due previsioni menzionate;
- CONSIDERATO** che dall’applicazione dell’art. 7, comma 3, del Regolamento citato deriverebbe una duplicazione di atti all’interno del procedimento amministrativo, posto che l’art. 10, comma 1, lett. b) del medesimo regolamento dispone che al termine della fase istruttoria l’Ufficio responsabile, valutati gli atti del procedimento, qualora ritenga sussistenti i presupposti per comminare la sanzione, comunica alle parti *«le risultanze istruttorie, previa delibera del Consiglio»*, precisando altresì che *«[l]a comunicazione delle risultanze istruttorie, che devono contenere in modo sintetico quanto emerso nel corso del procedimento e non possono anticipare la quantificazione della sanzione, deve prevedere il termine perentorio, non superiore a venti giorni, per l’acquisizione di ulteriori memorie difensive»* e che, pertanto, la tutela del contraddittorio dopo la conclusione dell’istruttoria è, comunque, assicurata;
- RILEVATO** conseguentemente che, ai fini di superare la contraddittorietà del vigente testo regolamentare assicurando, comunque, un procedimento sanzionatorio conforme ai principi di economicità, efficacia e partecipazione al procedimento sembra opportuno eliminare gli adempimenti di cui all’art. 7, comma 3 in quanto già previsti dall’articolo 10, comma 1, lettera b);

su proposta del Segretario Generale formulata in base alle risultanze dell’istruttoria

DELIBERA

1. E' abrogato l'art. 7, comma 3, del vigente Regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014.
2. E' approvato il nuovo testo del Regolamento in oggetto, nel testo modificato ai sensi del punto 1 del presente deliberato, testo che si allega alla presente sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

Torino, 22 luglio 2015

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi